

ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSENFINGER – STATUTO

Art. 1 – È costituita l'Associazione culturale ROSENFINGER, libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 – L'Associazione ROSENFINGER persegue i seguenti scopi:

- a) diffondere presso il più vasto pubblico possibile la nuova musica colta contemporanea, ed ampliare la conoscenza di quelle sue tendenze d'avanguardia che ritiene più significative, sia di ambito occidentale, sia eventualmente di altre aree geografico-culturali, anche con l'intento, ove possibile, di stabilire ponti, scambi e relazioni fra culture diverse.
- b) arricchire, di detto pubblico, la cultura musicale in generale e la consapevolezza d'ascolto della musica colta di ogni epoca, con particolare riferimento alla tradizione solistica, cameristica e sinfonica classico-romantica occidentale, e moderno-contemporanea sia occidentale sia eventualmente di altre aree, nonché le conoscenze dei pensieri estetici, filosofici e letterari collegati.
- c) promuovere, del suddetto patrimonio musicale e culturale, linee interpretative, in senso strettamente musicale, e proposte esegetiche, in senso culturale più ampio, che si distinguano, e che siano dall'Associazione ritenute meritevoli di attenzione ed apprezzamento, per intelligenza ed originalità di approccio, sempre nella piena conoscenza e nel pieno rispetto del pensiero e dello spirito dei creatori.
- d) allargare gli orizzonti didattici degli operatori del settore dell'educazione, affinché sappiano avvicinare, nei modi dovuti, i destinatari della loro azione educativa alla tradizione musicale colta, soprattutto a quella occidentale, facendo loro percepire il valore fondante della stessa per la cultura e per l'elevazione intellettuale e spirituale dell'umanità intera.
- e) nell'ambito delle sopra elencate attività, impegnarsi da un lato nella valorizzazione di persone, risorse, storia e caratteristiche del territorio di residenza o di attività dell'Associazione e dei suoi soci operativi, purché di effettivo interesse generale, non meramente derivante da considerazioni geografiche; dall'altro, data l'importanza della rete Internet quale spazio privilegiato di azione dell'Associazione, nel conferire all'azione stessa una dimensione quanto più internazionale e cosmopolita possibile, nella convinzione che un'opera di diffusione culturale realmente efficace, duratura e lungimirante non può basarsi su sole iniziative a carattere locale. Queste considerazioni giustificano la prevalenza dell'uso della lingua inglese per la redazione del sito internet dell'Associazione, www.rosenfinger.com.

Art. 3 – L'Associazione ROSENFINGER intende perseguire i suoi scopi istituzionali avvalendosi di vari mezzi, fra cui:

- a) Webcasting tramite il sito www.rosenfinger.com (sala da concerto virtuale), produzione discografica ed altre eventuali forme di pubblicazione di esecuzioni e composizioni di musicisti associati; pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, di saggi e articoli musicologici, notiziari di attualità musicale, recensioni discografiche e di concerti.
- b) ove possibile, attività concertistica tradizionale e attività formativa: concerti, corsi, workshops, conferenze, anche in collaborazione con altre associazioni ed altri enti. Il coinvolgimento di persone in dette attività presuppone di norma la loro partecipazione come soci, secondo quanto stabilito dall'Art. 4.

Art. 4 – La partecipazione all'Associazione ROSENFINGER è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono previsti le seguenti tipologie di partecipazione:

– a) Soci Ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. È loro prerogativa acquistare a tariffe agevolate le pubblicazioni curate dall'Associazione, e richiedere la partecipazione diretta alle attività di saggistica e di critica – richiedere cioè la pubblicazione nelle apposite sezioni del sito www.rosenfinger.com saggi, articoli o recensioni, relativi ai generi musicali oggetto di interesse da parte dell'Associazione, redatti preferibilmente in inglese, oppure in italiano, francese o tedesco. La richiesta, inoltrata tramite gli appositi moduli scaricabili dal sito www.rosenfinger.com, può essere accolta o meno ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che stabilisce se sussistono o meno condizioni e requisiti necessari per la pubblicazione dei materiali.

– b) Soci Operativi: vale quanto stabilito al punto a) per i Soci Ordinari; in aggiunta, i Soci Operativi possono anche inoltrare richiesta di partecipazione diretta alle attività musicali – richiedere cioè di includere esecuzioni e composizioni nei programmi dei concerti virtuali del sito www.rosenfinger.com, nei programmi delle produzioni discografiche o in altre eventuali pubblicazioni curate dall'Associazione, oppure in caso di organizzazione di concerti e altre attività tradizionali di cui all'Art. 3 punto b), di esservi coinvolti personalmente. La richiesta, inoltrata tramite gli appositi moduli scaricabili dal sito www.rosenfinger.com, può essere accolta o meno ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che stabilisce se sussistono o meno condizioni e requisiti necessari per la pubblicazione e l'utilizzo dei materiali, o per il coinvolgimento personale dei richiedenti. La quota di partecipazione annuale è diversa da quella dei Soci Ordinari, ed è decisa dal Consiglio Direttivo.

– c) Soci Sostenitori: soci che versino un contributo pari almeno a sei volte quello versato dai Soci Operativi. Quanto alle prerogative vale tutto ciò che è stato esposto per i Soci Operativi; in aggiunta i Soci Sostenitori hanno diritto a uno spazio di visibilità in tutte le pagine del sito internet dell'Associazione www.rosenfinger.com.

– d) Soci Onorari: persone, enti o istituzioni che contribuiscano o abbiano contribuito in misura determinante alla costituzione ed all'attività dell'Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali, ed hanno normalmente le prerogative dei Soci Operativi; il Consiglio Direttivo può a suo insindacabile giudizio estendere loro quelle dei Soci Sostenitori.

I Soci Fondatori sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

Art. 5 – L'ammissione dei Soci Ordinari, Operativi e Sostenitori è deliberata, su domanda scritta del richiedente dal Consiglio Direttivo. La richiesta viene inoltrata attraverso apposito modulo scaricabile dal sito www.rosenfinger.com. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. I Soci Onorari sono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo, con decisione insindacabile.

Art. 6 – Le quote associative annuali non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 7 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo applicherà le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 8 – Tutti i soci maggiorenni, esclusi gli Onorari, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi dell'Associazione, qualunque sia il valore della quota versata.

Art. 9 – Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 – L'anno finanziario inizia il giorno 1/1 e termina il giorno 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo, che sono approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di maggio. I bilanci vengono depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11 – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri

Art. 12 – L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria, o sia richiesta dal Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Delle delibere assembleari viene data pubblicità mediante verbale depositato presso la sede dell'Associazione.

Art. 13 – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti elegge gli organi dell'Associazione ed approva il bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che sottoscrivono il verbale.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri due membri eletti dall'Assemblea. È validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. È convocato dal Presidente, o da almeno due dei componenti su richiesta scritta motivata, o da almeno il 30% dei soci su richiesta scritta motivata. Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione
- elaborare il bilancio consuntivo e preventivo
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci

Art. 15 – Il Presidente dura in carica 5 anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, e procedere agli incassi e agli esborsi.

Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, soci o esterni all'Associazione, eletti in Assemblea. Dura in carica 5 anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 17 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.